

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Carlo Lepori
Deputato al Gran Consiglio

INTERPELLANZA 14 novembre 2014

Lo Stato mette all'asta Kalashnikov e altre armi semiautomatiche?

Signor deputato,

con il suo atto parlamentare, prendendo lo spunto da una notizia pubblicata sul quotidiano "Corriere del Ticino" concernente la vendita di armi per il tramite di un "incanto pubblico organizzato dal Ministero Pubblico" ci pone alcune domande alle quali rispondiamo con le considerazioni che seguono.

Preliminarmente riteniamo doveroso evidenziarle che, contrariamente alla procedura stabilita dall'art. 140 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 (RL 2.4.1.1), abbiamo ritenuto opportuno risponderle per iscritto, tenuto conto che l'incanto pubblico oggetto dell'interpellanza avverrà giovedì 4 dicembre p.v. e che la prossima seduta del Gran Consiglio è prevista unicamente il 15 dicembre 2014.

Prima di entrare nel merito delle sue domande, lo scrivente Consiglio ritiene opportuno ricordare che la vendita di armi in questione, decisa dal Ministero Pubblico del Canton Ticino, trae origine dalla necessità di indennizzare delle parti lese di un procedimento penale, conformemente a quanto disposto dal Codice penale. Valutati gli interessi in gioco, e ritenuto che le armi in questione hanno un effettivo valore patrimoniale, il Magistrato ha ritenuto di realizzare questi oggetti a vantaggio dei danneggiati, piuttosto che restituirli all'imputato o eventualmente ordinarne la distruzione. La vendita di armi è permessa in Svizzera e soggiace a condizioni restrittive che sono state riprese nella vendita in questione. Per il nostro Cantone non si tratta peraltro di novità: infatti, a partire dal 2006 si svolgono regolarmente aste di questo genere, organizzate nell'ambito di procedure esecutive, fallimentari o di eredità giacenti, con una media di due all'anno.

Fatta questa premessa, rispondiamo come segue ai singoli quesiti.

1. Ritiene la vendita di armi (tra cui fucili semiautomatici) e munizioni compatibile con il ruolo del Ministero Pubblico, autorità incaricata in primis della protezione della popolazione?

Il Consiglio di Stato rileva che la domanda si fonda su premesse errate: il Ministero Pubblico non è l'autorità incaricata *in primis* della protezione della popolazione. Esso è, bensì, l'autorità di perseguimento penale, funzione chiaramente esplicitata sia nel Codice di diritto processuale penale svizzero (art. 12 CPP, unitamente alla polizia e alle autorità penali delle contravvenzioni; RS 312.0) oltre che all'art. 67 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG, RL 3.1.1.1), il quale recita: "[...] Il Ministero Pubblico è l'autorità di perseguimento penale conformemente alle disposizioni del CPP. [...]". Ne consegue che, nell'ambito dello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, il Ministero Pubblico deve parimenti cercare di far riparare il danno patito dai

danneggiati. Ciò può avvenire anche con la messa all'asta di beni confiscati all'imputato, quali le armi, che, alle condizioni indicate dalla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm, RS 514.54), sono in libera vendita in Svizzera. Ciò vale pertanto anche per i più volte citati "fucili semiautomatici", che per poter essere acquistati necessitano di un *normale* permesso d'acquisto d'arma da fuoco, ai sensi della citata LArm. Ne consegue che essi non fanno quindi parte di categorie di armi da fuoco considerate dal Legislatore federale come "più pericolose" che qualsiasi altra pistola o fucile ai sensi dell'art. 4 LArm. Quanto alle condizioni di vendita nell'asta contestata, si fa notare come esse siano le stesse alle quali qualsiasi persona potrebbe acquistare i medesimi oggetti da un privato o da un negoziante. Visto quanto precede, lo scrivente Consiglio è del parere che la vendita all'asta in questione sia compatibile con le funzioni e le competenze del Ministero Pubblico.

- 2. Non ritiene che la vendita di armi (tra cui fucili semiautomatici), a prezzi inferiori a quelli di mercato, da parte di un'autorità dello Stato come il Ministero Pubblico, possa suscitare nei cittadini e nelle cittadine l'impressione che l'acquisto e la vendita di armi siano cosa naturale e tranquilla, mentre si tratta di operazioni severamente regolate dalla Legge svizzera?**

Rispondiamo negativamente. Infatti le condizioni d'asta sono state attentamente valutate e rispettano pedissequamente i disposti LArm. Tali condizioni sono state chiaramente indicate nel bando d'asta, motivo per cui la popolazione è ampiamente informata delle condizioni necessarie per poter acquistare un'arma e del fatto che l'asta in questione rispetta tali norme.

- 3. Se per il ricupero di parte del valore venale di una truffa, la vendita di armi potrebbe essere una scelta possibile, una ponderazione degli interessi tra il risarcimento del danno di chi ha subito la truffa e la perdita di immagine dello Stato e il peggioramento della sicurezza pubblica, non dovrebbe portare a escludere un'asta pubblica?**

Alla luce delle risposte già fornite alle precedenti domande non riteniamo vi sia una perdita di immagine per lo Stato o un peggioramento della sicurezza pubblica. Infatti il possesso e il commercio di armi, nel rispetto delle norme previste dalla LArm, sono leciti in Svizzera. Il Legislatore ha stabilito le condizioni che permettono di salvaguardare la sicurezza pubblica.

- 4. Le armi in questione, se di origine estera, sono state regolarmente importate in Svizzera (LArm art. 22 e segg.)? E se provengono dall'estero sono state regolarmente contrassegnate (OArm art. 31)?**

Le armi in questione sono state importate e acquistate in tempi non recenti, rispettando le disposizioni in vigore all'epoca, sono pertanto perfettamente legali. La disposizione prevista dai combinati disposti degli art. 18a LArm e 31 OArm è entrata successivamente in vigore e non riguarda armi importate precedentemente. Inoltre, già al momento del sequestro, era stato redatto un esaustivo rapporto al riguardo delle armi rinvenute da parte dell'Ufficio federale di polizia, proprio a verifica della legalità di ogni singola arma rinvenuta.

- 5. La lista degli Stati per i cui cittadini vige il divieto di acquistare armi (OArm art. 12), citata in modo scandalistico nel titolo del Corriere del Ticino, non appare obsoleta e poco rappresentativa di paesi coinvolti in gravi conflitti armati? Il Consiglio di Stato non ritiene urgente chiedere al Consiglio federale di adattare questa lista? In particolare venderà armi da guerra a cittadini siriani, iracheni, ucraini, libici ecc.?**

Rilevato in primo luogo che il tema è di competenza federale e dunque non direttamente di competenza del Consiglio di Stato, in risposta alla domanda, si rinvia a quanto indicato dal Consiglio federale lo scorso 12 febbraio 2014 a seguito della modifica dell'articolo citato

dall'interpellante. Il Consiglio federale, in tale frangente, aveva dichiarato che: "[...] Sulla base della legge sulle armi il Consiglio federale stabilisce nella corrispondente ordinanza un elenco dei Paesi ai cui cittadini è di principio vietato acquistare o possedere armi in Svizzera. Il divieto vuole evitare che un abuso di armi metta gravemente in pericolo **la sicurezza interna** della Svizzera. **Sono tre i criteri principali per l'inserimento di uno Stato nell'elenco.** In Svizzera deve risiedere un numero elevato di persone provenienti dalle zone di guerra e di conflitto in questione. Inoltre, nel nostro Paese devono già essersi verificati, o rischiare seriamente di verificarsi, scontri di matrice etnica o politica tra cittadini delle parti in conflitto. Infine, in tali zone devono essere giunte armi in provenienza dalla Svizzera. Il Consiglio federale ha esaminato se i citati criteri sono d'attualità e se sono completi decidendo poi di lasciarli invariati. [...]". Ciò posto, lo scrivente Consiglio, non ritiene che la lista sia obsoleta e poco rappresentativa. Neppure è dell'avviso di dover procedere ad una richiesta d'aggiornamento della lista al Consiglio federale, ritenuto che è condiviso l'agire di quest'ultimo. Infine, per quanto attiene alle persone fisiche legittimate ad acquistare un'arma durante l'asta, si rimanda nuovamente alle chiare ed esplicite condizioni pubblicate, le quali, lo si ribadisce nuovamente, sono conformi ai dettami della LArm.

6. Tenuto conto di questi argomenti e delle perplessità contro un'asta pubblica per la vendita di armi (tra cui fucili semiautomatici) e munizioni, il Consiglio di Stato non ritiene giusto revocare l'asta prevista per il 4 dicembre prossimo?

Considerate le risposte date alle domande che precedono e la chiara separazione dei poteri fra Esecutivo e Giudiziario, non possiamo che rispondere negativamente a questa richiesta.

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


M. Bertoli

Il Cancelliere:


G. Gianella

Copia:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Comando Polizia cantonale (servizio.giuridico@polca.ti.ch)
- Ministero Pubblico, Lugano (giuseppina.maiolo@ti.ch)